

*L'Ancl rivendica il ruolo nel sindacato nell'evidenziare le criticità dell'istituto*

# Apprendistato, nuova linfa

## Il governo scommette sui percorsi studio-lavoro

**DAVID TROTTI -  
COLLABORATORE CENTRO  
STUDI ANCL-SU**

**A**ncora una volta, si potrebbe dire, l'Ancl precorre i tempi. È stata siglata il 27 ottobre un'intesa tra governo, regioni, province autonome e parti sociali per il rilancio dell'apprendistato che contiene la presa d'atto di alcune criticità dell'istituto che il nostro sindacato aveva posto all'attenzione della dottrina e del Ministero già da qualche tempo. L'intesa infatti si basa sulla presa d'atto che l'apprendistato, nelle sue tre tipologie pur rappresentando oggi il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro vede la sua utilizzazione ridotta e ancor più vede poco meno del 20% degli apprendisti ricevere una qualche forma di formazione. Le motivazioni risiedono probabilmente nella riconosciuta complessità della normativa di riferimento e l'incerto riparto di competenze tra Stato, Regioni e parti sociali che determina la necessità di una concertazione tra tutti gli attori coinvolti al fine di garantire certezza per le imprese. Questa incertezza ha fatto sì che consulenti e imprese si arrendano di fronte alla tortuosità dei percorsi da seguire. Chi di noi può ragionare in termini di certezza sulla effettività (chi, dove e quando?) dei percorsi educativi e formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato? Da questo discende il risultato (a detta dell'intesa e sottolineiamo per la nostra esperienza) di un inadeguato sviluppo delle enormi potenzialità dell'apprendistato. Le difficoltà applicative poi comportano il tentativo di trovare surrogati spesso utilizzando altri strumenti al limite della loro struttura e natura e in qualche caso addirittura deformandone i principi e l'utilizzo (come i tirocini formativi e di orientamento e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella

modalità a progetto). Oltre a questo l'intesa si preoccupa di rimarcare il mancato utilizzo di alcune forme di apprendistato quali quelle legati al dovere di istruzione e formazione e di alta formazione rilanciate dagli articoli 48 e 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che ha cercato di proporre il rilancio dell'intero istituto ed in specifico di queste forme, attraverso l'effettività e l'efficacia della formazione, cose che impongono una maggiore valorizzazione della componente della formazione aziendale e un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e della bilateralità. L'intesa si propone di rilanciare l'istituto basandosi sul cercare di dare un nuovo impulso alla occupazione giovanile in apprendistato conferendo, per lavoratori e imprese, immediata certezza al quadro giuridico e istituzionale di riferimento attraverso una fase di transizione di dodici mesi nella quale, in attesa della definizione di una revisione e di un definitivo chiarimento della normativa vigente e attraverso la conferma del quadro di operatività dell'apprendistato professionalizzante, come disposto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tutto ciò facendo in particolare riferimento alla funzione surrogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi interconfederali là dove la Regione non abbia regolamentato la materia d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale ed anche e soprattutto nel confermare, per le ipotesi di cui al comma 5-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di formazione esclusivamente aziendale (anche alla luce della sentenza n. 176 del 2010 della Corte costituzionale), le previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi interconfederali che hanno disciplinato l'apprendistato professionalizzante e che rimangono valide per le Regioni che non hanno già provveduto a definire compiutamente la normativa ai sensi dell'ar-

ticolo 49, commi 5 e 5-ter, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

Questa attività, precisa l'intesa, si baserà su una mappatura condivisa della normativa concretamente applicabile Regione per Regione, settore per settore con delle linee guida condivise per la riforma dell'apprendistato professionalizzante secondo la delega contenuta nella legge n. 247 del 2007 in corso di riattivazione nell'ambito del disegno di legge «cosiddetto collegato lavoro» valorizzando la formazione aziendale di tipo formale, la risorsa della bilateralità, il ruolo dei fondi interprofessionali e la tracciabilità sul libretto formativo del cittadino, nonché con la creazione di un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto degli stessi e di altre tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorrenza con il contratto di apprendistato.

Da ultimo l'intesa si occupa di porre l'accento su uno dei problemi più sentiti dalle aziende, e che risulta un anacronismo storico nell'era della globalizzazione, quello che vivono le imprese con sedi operative in più regioni. Si cercherà, a questo riguardo, di superare uno dei problemi più sentiti in questo ambito stabilendo che per l'attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione su tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove l'impresa ha la propria sede legale.

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CON-  
SULENTI DEL LAVORO  
Tel: 06/5415565  
www.anclsu.com

